

**Responsabilità**

# Corte conti in testacoda sul tetto al danno da risarcire in sanità

Pronunce opposte dalla stessa sezione regionale sull'applicabilità del limite

In discussione la prevalenza della riforma Foti sulla legge Gelli del 2017

**Vito Bonanno**  
**Ulderico Izzo**

A pochi mesi dall'entrata in vigore, continua a complicarsi il perimetro applicativo della legge Foti sulla riforma della responsabilità erariale che, tra le varie novità, ha fissato un tetto all'importo del danno in caso di colpa, pari al doppio della retribuzione annua lorda percepita (e al 30% del danno accertato). Con la sentenza

64/2026, la sezione giurisdizionale della Lombardia della Corte dei conti (presidente Tenore), nel decidere su un caso in sanità, ha stabilito che il nuovo tetto si applica anche alla responsabilità del personale sanitario pubblico in quanto la legge 1/2026 prevale sul previgente articolo 9 della legge 24/2017, ancorché *lex specialis*, che prevedeva in sanità il più alto tetto pari al triplo della retribuzione annua. Osserva la Sezione che «quest'ultimo tetto, nato a tutela dei sanitari per prevenire la "medicina difensiva" e la "paura del bisturi", nacque in epoca in cui le condanne dei sanitari, e di qualsiasi dipendente pubblico, non avevano limiti. Essendo stato oggi però fissato, in via generale e senza eccezioni settoriali, un tetto più basso, lo stesso va logicamente applicato anche ai sanitari, a pena di incostituzionalità del-

l'articolo 9 della legge 24/2017 ancorché *lex specialis*»; il dubbio di costituzionalità è superato con una lettura costituzionalmente orientata della norma in punto di ragionevolezza. Ma pochi giorni dopo la stessa sezione in diversa composizione (presidente Canu), con la sentenza 70/2026, ha proposto un ragionamento totalmente diverso ritenendo che non possa applicarsi il principio della prevalenza della *lex mitior* sopravvenuta, sconfessando le conclusioni dei colleghi. L'assunto è basato sulla qualificazione della disciplina della responsabilità sanitaria introdotta dalla legge Gelli del 2017 come un «sottosistema» di regole «orientato nel suo complesso a prevedere un trattamento più favorevole del personale sanitario rispetto a quello proprio della generalità dei dipendenti pubblici (che, ragionevolmente, appare destinato a sopravvivere anche in relazione a vicende verificatesi dopo l'entrata in vigore della legge 1/2026)». In quest'ottica, il tetto pari al triplo della retribuzione annua è solo un componente di una più ampia disciplina; così per la sezione, anche a voler considerare applicabile il principio della *lex mitior* sopravvenuta alla responsabilità amministrativa, che pur essendo connotata da qualche componente sanzionatoria rimane essenzialmente risarcitoria, «è discutibile che la legge 1/2026 sia qualifica-

bile come *lex mitior* nei confronti della legge 24/2017».

In sintesi, nell'ambito della stessa sezione non c'è chiarezza sull'applicabilità al personale sanitario del nuovo tetto risarcitorio indubbiamente più favorevole di quello della legge Gelli. Va poi ricordato che sulla norma con il nuovo tetto è stata sollevata la questione di costituzionalità da parte della seconda sezione d'Appello della Corte dei conti la quale, con ordinanza n. 9/2026, ha ritenuto tale sistema in contrasto con l'articolo 3 della Carta in quanto «risulta manifestamente irrazionale e palesemente iniquo»: questo, infatti, secondo i giudici d'appello, premia l'amministratore incapace e colloca a carico della comunità danneggiata i 2/3 del danno subito, socializzando di fatto la maggior parte della perdita economica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

30 %

**IL DOPPIO LIMITE**

La riforma della responsabilità erariale introdotta dalla legge 1/2026 prevede un doppio tetto ai risarcimenti, pari al 30% del danno accertato

o al doppio della retribuzione annua. La norma non ha abrogato espressamente il limite più alto, pari al triplo della retribuzione, previsto in sanità dalla legge 24/2017.



Peso: 19%